



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1042 DEL 04/09/2025

OGGETTO: SALITA RAFFAELE GRANARA E VIA RAFFAELE PIERAGOSTINI

**TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELLA VIABILITA' IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE
OOLCEVERA - REALIZZAZIONE E POSA DELLE DUE NUOVE
CONDOTTE GAS IRETI - PROROGA ORM-928-2025**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E
LIMITAZIONI AL TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI
CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso

- che l'impresa NEOCOS S.r.l. ha presentato istanza PG/2025/358797 in data 21.07.2025 con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della circolazione veicolare in un tratto delle strade in oggetto - nel territorio del Municipio VI Medio Ponente - nell'ambito dei lavori di "Adeguamento della viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera";
- che a seguito della succitata istanza è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale ORM-928-2025 del 31.07.2025 relativa alle modifiche temporanee alla viabilità per l'esecuzione delle attività di cantiere in parola;

Preso atto

- della Consegna delle Aree di Cantiere, avente oggetto "Lavori relativi alla viabilità di sponda sinistra del Torrente Polcevera", rilasciata dalla Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche - Strade in data 28.07.2025;
- della Proroga Consegna Temporanea Aree di Cantiere PG/2025/425029 del 01.09.2025, avente oggetto "Lavori relativi alla viabilità di sponda sinistra del Torrente Polcevera –

via Raffaele Pieragostini”, con la quale la Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Strade proroga la consegna delle aree fino al giorno 14.09.2025;

Esaminata

l'istanza PG/2025/426413 del 02.09.2025 con la quale l'impresa NEOCOS S.r.l. richiede la proroga dell'Ordinanza Dirigenziale ORM-928-2025 del 31.07.2025, relativa alla temporanea modifica della viabilità in un tratto delle strade in oggetto, a causa di ritardi nel *“consegnare le opere interferenti con la viabilità ferroviaria”*;

Atteso

che l'esecuzione dei lavori in esame continuerà a comportare un'occupazione della sede stradale tale da dover modificare la manovra di immissione sul Ponte di Cornigliano;

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- confermare la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto

il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto: *“Ponte Cornigliano – Via Pieragostini – Realizzazione di attraversamento definitivo superiore della linea RFI “Ex Sommergibile” con due condotte di gas DN600 in acciaio in guaina DN700 da posarsi sulla nuova copertura ferroviaria in corso di realizzazione, in sostituzione della condotta provvisoria DN800 in acciaio in guaina DN900 attualmente insistente sul Ponte Pieragostini – Viabilità di cantiere”* presentato dall'Impresa esecutrice in data 21.07.2025;

Visti inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 09.04.2024;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, le **prescrizioni** contenute nell'Ordinanza Dirigenziale **ORM-928-2025** del 31.07.2025, di seguito meglio riportate, sono **reintrodotte** fino alle ore **20:00** del giorno **12.09.2025** con le medesime modalità e condizioni.

Salita Raffaele Granara

- *limite massimo di velocità di 30 km/h;*
- *obbligo fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza (STOP), prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione con Ponte Cornigliano;*
- *in adiacenza all'area occupata è istituito un percorso pedonale fisicamente separato dalla carreggiata.*

L'Impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede/percorso pedonale. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri

Come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992, il presente atto non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione di opere/depositi e apertura di cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze, si attesta inoltre che in carenza di tale titolo l'ordinanza è inefficace.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All’impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell’ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell’intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall’inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All’impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell’adozione del presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

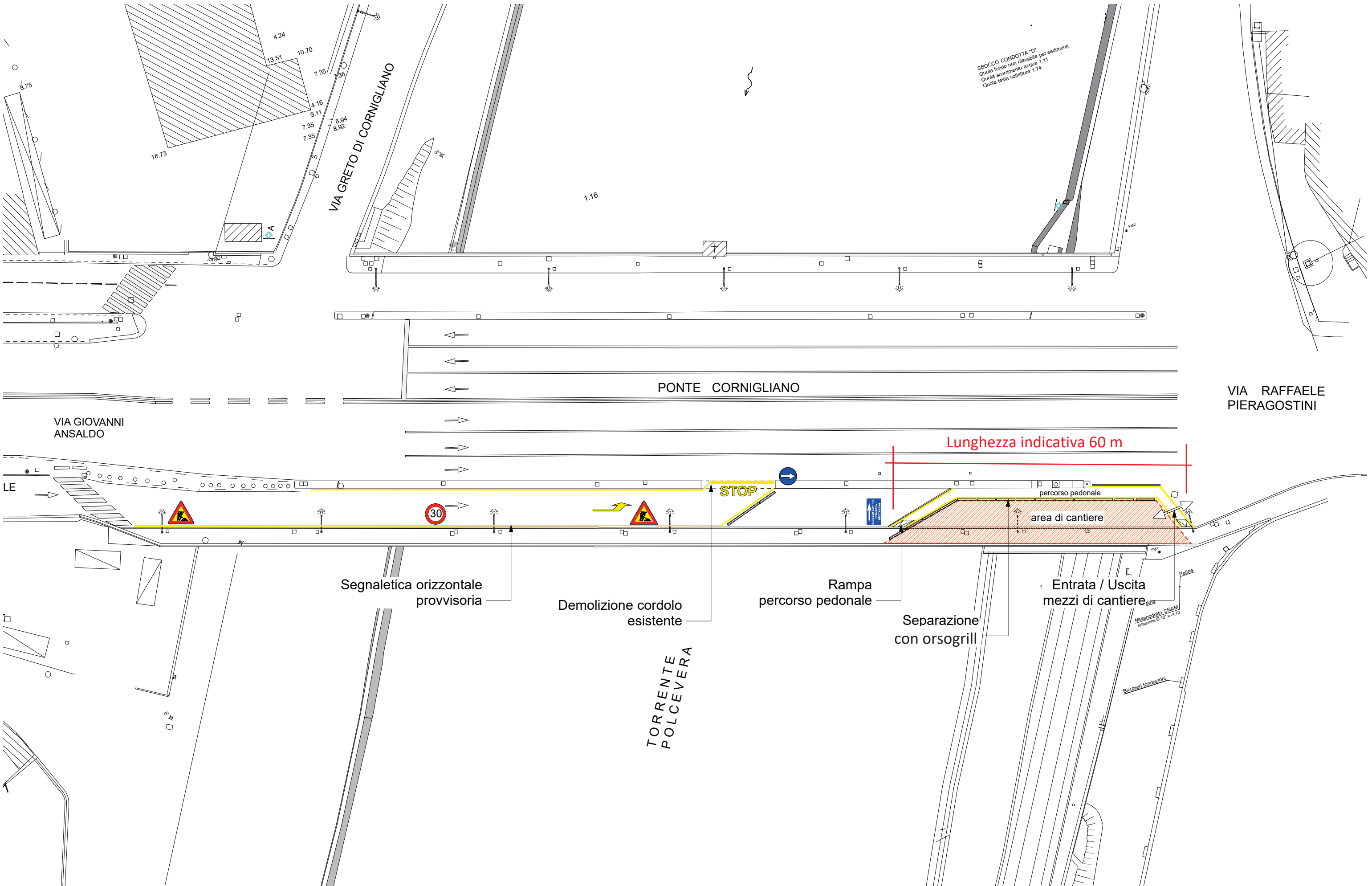
Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



Ponte Cornigliano - Via Pieragostini

Realizzazione di attraversamento definitivo superiore della linea RFI "Ex Sommergebile" con due condotte di gas DN600 in acciaio in guaina DN700 da posarsi sulla nuova copertura ferroviaria in corso di realizzazione, in sostituzione della condotta provvisoria DN800 in acciaio in guaina DN900 attualmente insistente sul Ponte Pieragostini

VIABILITA' DI CANTIERE





Comune di Genova
Direzione Regolazione

**VALUTAZIONI DI POLIZIA STRADALE
espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013**

Municipio:	VI Medio Ponente		
Protocollo Generale	358797	del	21/07/2025
Oggetto:	TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE OOLCEVERA – REALIZZAZIONE E POSA DELLE DUE NUOVE CONDOTTE GAS IRETI – PROROGA ORM-928-2025 ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE		
Richiedente:	NEOCOS SRL		
Località:	SALITA RAFFAELE GRANARA E VIA RAFFAELE PIERAGOSTINI		

In merito alla richiesta di Ordinanza Dirigenziale temporanea si esprime:

Parere favorevole alle condizioni seguenti	X
Parere contrario (per le motivazioni indicate nel riquadro A)	

Dovrà essere garantito il transito pedonale

Dovrà essere garantito il transito veicolare

Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso

SI	NO
X	
X	
X	

Riquadro A (motivi del diniego se è stato espresso parere contrario)

--

Riquadro B (ulteriori condizioni)

- A cura dell'impresa esecutrice dovrà essere posizionata idonea segnaletica ad evidenziare le temporanee modifiche alla viabilità.
- Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente separate da quelle lasciate alla libera circolazione veicolare.
- I pedoni dovranno essere indirizzati con apposita segnaletica in un percorso alternativo debitamente separato dagli spazi inerenti alle lavorazioni.
- La circolazione in area di cantiere dovrà essere regolamentata da idonei movieri.
- Dovranno sempre essere salvaguardati i diritti di terzi
- Dovrà essere sempre garantita l'accessibilità ai civici e agli esercizi commerciali esistenti nel tratto interdetto alla circolazione pedonale.
- A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.
- In ogni caso dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza

Riquadro C (provvedimenti richiesti)

le prescrizioni contenute nell'Ordinanza Dirigenziale ORM-928-2025 del 31.07.2025, di seguito meglio riportate, sono reintrodotte fino alle ore 20:00 del giorno 12.09.2025 con le medesime modalità e condizioni.

Salita Raffaele Granara

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- obbligo fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza (STOP), prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione con Ponte Cornigliano;
- in adiacenza all'area occupata è istituito un percorso pedonale fisicamente separato dalla carreggiata.

L'Impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede/percorso pedonale. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri

Riquadro D (eventuali considerazioni)

--

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice.

Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale 20/03/1998 n.12.

L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati nei tempi e modi previsti dall'istanza per l'ottenimento del provvedimento di traffico (ordinanza).

La segnaletica stradale dovrà essere installata e tracciata come da Piano di Segnalamento Temporaneo approvato dalla Direzione Mobilità.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002.

L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le prescrizioni impartite.

In caso di lavori in prossimità di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente preavviso in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, o l'individuazione di alternative, o le opportune soluzioni organizzative.

In caso di lavori in prossimità delle fermate degli autobus adibiti al trasporto pubblico, ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della fermata bus, o l'individuazione dei

percorsi alternativi, o le opportune soluzioni organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata a ist.ispettorato@amt.genova.it e istcontrollori@amt.genova.it;

In caso di lavori che interessano spazi pubblici adibiti a parcheggio o posteggio a pagamento di veicoli dati in concessione dal Comune a Società o soggetti terzi, l'estensione degli spazi sottratti a tali utilizzi e la durata in tempo della temporanea inagibilità dovranno essere comunicati con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire alle Società o terzi aventi titolo, nonché alla Direzione Mobilità del Comune di Genova, i necessari sopralluoghi e interventi e le relative connesse contabilità.

In prossimità delle fermate dei servizi pubblici di trasporto dovrà essere installata idonea copertura dello scavo.

In caso di lavori che interessino spazi pubblici adibiti a parcheggio per persone con impedita o limitata capacità motoria dovrà essere individuata, in base alle esigenze dell'avente titolo, idonea area ove collocare temporaneamente gli stalli occupati dal cantiere.

Le prescrizioni, date anche oralmente, dal personale della P.L. intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei lavori), dovranno essere prontamente adempiute.

Dovranno essere osservate le disposizioni del **Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali di cui alla D.C.C. n. 33/2021** in particolare per quanto consti gli art. 10 (Ripristini provvisori e definitivi), 11 (Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti), 12 (Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo), 15 (Strade sensibili).

Il materiale di risulta dovrà essere giornalmente asportato e destinato alla pubblica discarica.

Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco...) dovranno essere accuratamente delimitati e coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.

In caso di presa in consegna anticipata, dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento ai disposti dell'art. 230.

Parere di Polizia Stradale redatto a Genova in data:

GIORNO	MESE	ANNO
04	09	2025

Sovr.te di Polizia Locale	Cocciolo Massimo